

Lo Statuto di Venice Foundation

ARTICOLO 1

È costituita con sede in Venezia l'Associazione denominata "The Venice International Foundation".

ARTICOLO 2

L'Associazione svolge e promuove, senza scopo di lucro, nell'ambito esclusivo della Regione Veneto, secondo le competenze di cui all'art. 14 del DPR 616/77, attività culturali, di studio, di ricerca e di informazione con particolare riferimento all'attività e alle iniziative dei Musei Civici Veneziani.

Al fine l'Associazione stipulerà accordi con il Comune di Venezia per la più idonea fruizione dei servizi, degli spazi e delle iniziative dei Musei Civici Veneziani.

L'Associazione, nell'ambito dei principi contenuti nel titolo II, libro I del Codice Civile, può compiere tutte le attività necessarie e utili per il raggiungimento di questa finalità e in particolare, fornire connessi servizi a favore di soci e di terzi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. L'Associazione potrà svolgere marginalmente attività commerciali strettamente connesse e complementari alle attività istituzionali e per le quali sarà tenuta apposita contabilità separata.

Per il conseguimento dei fini sociali l'Associazione potrà acquistare, vendere, permutare e amministrare beni mobili e immobili nonché mobili registrati, quote di partecipazione in società, enti e organizzazioni, nonché promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni, comitati e consorzi.

ARTICOLO 3

I soci, in numero illimitato, sono persone fisiche, persone giuridiche o enti e organismi, anche internazionali, che abbiano partecipato alla fondazione dell'Associazione o siano stati successivamente ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché coloro che, nella fase iniziale della vita di questa, hanno contribuito con un ruolo determinante al suo ingresso nel mondo della cultura e dell'informazione e siano stati pertanto ammessi dal Consiglio di Amministrazione in tale categoria.

Sono Soci Ordinari coloro che sono stati ammessi come tali dal Consiglio di Amministrazione per aver dimostrato interesse nel campo della cultura e dell'arte e per aver contribuito alla promozione di attività culturali conformi alle finalità dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci può stabilire ulteriori o diversi criteri di ammissione, comunque compatibili con le finalità istituzionali dell'Associazione.

La quota è intrasmissibile, salvo che per trasferimento *mortis causa*. Essa non è rivalutabile.

Il socio può recedere dall'Associazione preavvisando per iscritto il Consiglio di Amministrazione e con effetto dalla scadenza dell'anno sociale in corso.

I soci decadono dalla qualifica per mancato pagamento delle quote annuali e possono essere esclusi dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 c.c.

ARTICOLO 4

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effet-

tuati dai Soci Fondatori e ammonta a lire 248.900.000 (duecentoquarantottomilioninovecentomila).

Esso può essere incrementato nel tempo dalle seguenti entrate se non utilizzate per la realizzazione delle finalità istituzionali:

- a) proventi derivanti dalle attività dell'Associazione;
- b) quote versate dagli Associati;
- c) ogni altra somma o bene a qualsiasi titolo legittimo acquisiti.

ARTICOLO 5

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Le cariche dell'Associazione non danno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per le necessità e nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 6

L'Assemblea è costituita dai soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per approvazione del bilancio con preavviso scritto contenente l'ordine del giorno, anche a mezzo fax, di trenta giorni.

L'Assemblea viene inoltre convocata ai sensi dell'art. 20, c. 2 c.c., quando se ne ravvisa la necessità o quando se ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con i versamenti delle quote.

Le persone giuridiche e comunque gli organismi collettivi dovranno essere rappresentati da una persona fisica allo scopo delegata dai competenti organi sociali.

Ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di non più di tre deleghe.

ARTICOLO 7

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da persona designata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori.

Della riunione dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Copia del verbale di cui al comma precedente viene esposta presso la sede dell'Associazione per i trenta giorni successivi alla sua redazione.

ARTICOLO 8

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

ARTICOLO 9

L'Assemblea delibera sul programma annuale di attività dell'Associazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione a norma del successivo art. 11, sul bilancio preventivo e consuntivo, sulla nomina, nei limiti di

cui ai successivi articoli 10 e 14, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

Con propria deliberazione essa può stabilire i criteri di ammissione dei nuovi Soci, secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 5.

È data altresì facoltà all'Assemblea di nominare – ferme le attribuzioni statutarie degli Organi – un Presidente onorario dell'Associazione, attribuendo tale carica a soggetti che si siano distinti per l'impegno nei confronti dell'Associazione.

L'Assemblea delibera infine sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti nonché sullo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

ARTICOLO 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri, comunque sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea, di cui almeno tre fra i Soci Fondatori.

I membri nominati ed eletti durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

I membri eletti decadono *ipso iure* se per tre volte consecutive in un anno non partecipano alle riunioni del Consiglio senza valida giustificazione.

Il Consiglio elegge il Presidente, nonché eventualmente un Vice Presidente con funzioni vicarie, e disegna un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo, promozione, gestione e controllo dell'attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui l'art. 2 del presente Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ne dà attuazione;
- b) predisporre il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; copia del bilancio da approvare viene esposta presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni antecedenti la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) adotta i provvedimenti organizzativi e negoziali per la gestione dell'Associazione.

ARTICOLO 12

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, con preavviso scritto di sette giorni, anche a mezzo fax, e con indicazioni degli argomenti da discutere.

Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta da almeno il trenta per cento dei suoi membri, arrotondato all'unità superiore, con preavviso scritto di sette giorni contenente l'indicazione degli argomenti da discutere.

Il Consiglio ha la facoltà di invitare alle proprie riunioni, per sentire il loro parere in merito, esperti nelle materie che esso vorrà trattare. In particolare, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione l'Assessore alla Cultura del Comune di Venezia, o persona da lui delegata, con voto consultivo. Inoltre, il Consiglio ogni qualvolta debba deliberare intorno a iniziative inerenti o consequenziali alle attività dei Musei Civici Veneziani, ha facoltà di invitare alle proprie riunioni dirigenti del Comune di Venezia predisposti alla gestione di essi.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione componenti del Collegio dei Revisori.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12 bis

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualunque argomento abbiano per ordine del giorno, potranno tenersi anche con intervento degli aventi titolo mediante mezzi di telecomunicazione, cioè con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tra loro in audio/videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'adunanza accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

In ogni caso si dovrà ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione, la cui compilazione e raccolta dovrà essere fatta curare e vigilata dal Presidente.

ARTICOLO 13

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea dei Soci nonché dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni triennio dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione al bilancio annuale, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente a un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità previo parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della legge n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.